

*Comitato regionale per le comunicazioni
della Regione autonoma della Sardegna*

Regolamento interno

Sommario

Art. 1 Finalità	3
TITOLO PRIMO Funzionamento e attività del Comitato	3
Art. 2 Norme etiche di comportamento dei componenti, dei collaboratori e dei consulenti...	3
Art. 3 Svolgimento delle funzioni	3
Art. 4 Funzioni del Presidente	4
Art. 5 Coordinamento nazionale dei CoReCom.....	4
Art. 6 Dotazione finanziaria	4
Art. 7 Programma delle attività e relazione sull'attività svolta.....	5
Art. 8 Decadenza dal Comitato.....	5
Art. 9 Convocazione e validità delle riunioni.....	5
Art. 10 Ordine del giorno delle sedute.....	6
Art. 11 Deliberazioni.....	6
Art. 12 Verbale delle sedute.....	7
Art. 13 Pareri del Comitato.....	7
Art. 14 Attività del Comitato	7
Art. 15 Programmazione dell'attività	8
Art. 16 Partecipazione di estranei alle riunioni del Comitato	8
Art. 17 Consulenze esterne	8
TITOLO SECONDO Mezzi e struttura di assistenza.....	9
Art. 18 Sede	9
Art. 19 Struttura di assistenza	9
TITOLO TERZO Amministrazione e contabilità del Comitato	9
Art. 20 Bilancio del Comitato.....	9
Art. 21 Entrate e spese	9
Art. 22 Fondo di riserva e storni.....	10
Art. 23 Assunzione degli impegni di spesa	10
Art. 24 Spese per missioni e per la partecipazione a sedute	10
Art. 25 Ordini di incasso	10
Art. 26 Servizio di cassa	11
TITOLO QUARTO Disposizioni finali.....	11
Art. 27 Modifiche del Regolamento	11
Art. 28 Entrata in vigore	11

Regolamento interno
del Comitato regionale per le comunicazioni della Regione autonoma della Sardegna

Art. 1

Finalità

1. Il presente Regolamento viene adottato, ai sensi di quanto previsto dall'art. 11 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 11, e disciplina l'organizzazione ed il funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni.

TITOLO PRIMO

Funzionamento e attività del Comitato

Art. 2

Norme etiche di comportamento dei componenti, dei collaboratori e dei consulenti

1. Il Comitato ispira la propria attività ai criteri dell'imparzialità ed indipendenza e della trasparenza e vigila che altrettanto avvenga sia per la struttura organizzativa di supporto che per eventuali consulenti esterni.

2. I componenti hanno l'obbligo di astenersi dall'assunzione di qualunque decisione ove versino in situazioni di conflitto di interessi ed in ogni caso in cui esistano evidenti ragioni di opportunità.

3. I rapporti con i mezzi di informazione sono tenuti dal Presidente e dai componenti a ciò delegati.

4. L'orientamento del CoReCom Sardegna sulle materie di competenza è reso noto mediante comunicati ufficiali.

5. I componenti, i collaboratori ed i consulenti del Comitato sono tenuti ad evitare ogni dichiarazione pubblica non concordata concernente la loro attività, nonché ogni altra dichiarazione che possa nuocere all'attività ed al prestigio del CoReCom.

Art. 3

Svolgimento delle funzioni

1. Il Comitato svolge le sue funzioni collegialmente.

2. Le riunioni sono convocate dal Presidente o in sua assenza o impedimento dal componente del Comitato più anziano.

3. Per una miglior organizzazione dei lavori, il Comitato, su proposta del Presidente, può designare al proprio interno uno o più responsabili di specifiche funzioni e istituire Commissioni di studio o Gruppi di lavoro.

Art. 4

Funzioni del Presidente

1. Il Presidente:

- a) rappresenta il Comitato;
- b) convoca e presiede le riunioni del Comitato.
- c) stabilisce l'ordine del giorno, tenendo conto delle richieste dei singoli componenti;
- d) dirige il dibattito, ponendo in votazione i singoli argomenti e lo dichiara chiuso;
- e) sottoscrive i verbali delle riunioni e gli atti del Comitato;
- f) dispone per l'esecuzione delle delibere adottate;
- g) cura i rapporti con gli organi regionali e con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e con ogni altro soggetto esterno.

2. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le sue funzioni vengono esercitate dal componente più anziano di età.

Art. 5

Coordinamento nazionale dei CoReCom

1. Ai fini di accrescere le proprie conoscenze, di sviluppare un proficuo confronto con gli altri CoReCom e di raggiungere una omogeneità operativa nelle funzioni assegnate il Comitato partecipa, tramite il Presidente o uno dei componenti, all'uopo delegato dal medesimo, al Coordinamento nazionale dei CoReCom.

Art. 6

Dotazione finanziaria

1. Le risorse finanziarie del Comitato sono costituite:

- a) dai fondi assegnati, per l'esercizio delle funzioni proprie, dal Consiglio regionale della Sardegna, sulla base del programma di attività presentato ai sensi dell'art. 14 della legge regionale n. 11/08;

b) dalle risorse vincolate all'esercizio delle attività delegate, concordate con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in sede di stipula delle relative convenzioni.

2. Il Presidente propone al Comitato il progetto di bilancio di previsione, le eventuali variazioni ed il conto consuntivo delle entrate e delle spese e vigila sulla correttezza e l'efficienza della gestione dei fondi a disposizione del Comitato.

Art. 7

Programma delle attività e relazione sull'attività svolta

1. Il Presidente propone all'approvazione del Comitato il programma annuale delle attività di cui all'articolo 14 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 11 e lo trasmette, entro il 15 settembre, al Consiglio regionale. Il Presidente verifica, periodicamente, l'adeguatezza dei mezzi e del personale messi a disposizione del Comitato e ne riferisce al Comitato medesimo, che può chiedere al Consiglio regionale i necessari adeguamenti.

2. Il Presidente sottopone, altresì, all'approvazione del Comitato il resoconto dell'attività svolta nell'anno precedente e sulla gestione della propria dotazione finanziaria e lo trasmette, entro il 31 marzo di ogni anno, al Consiglio Regionale.

Art. 8

Decadenza dal Comitato

1. Il Presidente ed i componenti decadono qualora, nei loro confronti, sia sopravvenuta una delle cause di incompatibilità previste dall'articolo 8 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 11 e qualora non partecipino, senza giustificato motivo comunicato tempestivamente al Presidente, a tre sedute consecutive ovvero alla metà di quelle effettuate nel corso dell'anno. Il Presidente provvede a darne notizia al Presidente del Consiglio per l'adozione dei conseguenti adempimenti.

2. Eventuali cause di incompatibilità concernenti la persona del Presidente possono essere segnalate al presidente del Consiglio regionale dai singoli componenti.

Art. 9

Convocazione e validità delle riunioni

1. Il Comitato si riunisce su convocazione del Presidente.

2. Il Comitato deve, tuttavia, essere convocato entro 3 giorni quando ne facciano richiesta scritta almeno tre componenti, ovvero il Presidente del Consiglio regionale o il Presidente della

Regione.

3. La convocazione è inviata ai componenti almeno 48 ore prima della seduta mediante un messaggio di posta elettronica certificata o altro idoneo strumento e contiene l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione nonché degli argomenti posti all'ordine del giorno.

4. Nel caso di cui al comma 2, l'ordine del giorno comprende esclusivamente l'argomento proposto dai richiedenti.

5. La convocazione è inviata per conoscenza al Presidente del Consiglio regionale, al Presidente della Regione, all'Assessore regionale della pubblica istruzione ed al Presidente della Commissione consiliare competente per materia.

6. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza di almeno tre componenti del Comitato.

7. Il Presidente, qualora ritenga di particolare interesse pubblico quanto è stato discusso e deliberato nel corso di una seduta, può disporre la redazione di un resoconto sommario della stessa o di un comunicato stampa, da diffondere attraverso il sito internet ed eventualmente con le altre modalità stabilite caso per caso.

Art. 10

Ordine del giorno delle sedute

1. La documentazione relativa all'ordine del giorno delle sedute deve essere messa a disposizione dei componenti il Comitato almeno 24 ore prima della seduta, tramite posta elettronica.

2. Con il consenso della maggioranza dei presenti il Comitato può trattare e deliberare su argomenti imprevisti e improcrastinabili non contemplati nell'ordine del giorno.

3. Ciascun argomento è illustrato dal Presidente o da un relatore da lui designato. Gli argomenti, salva diversa decisione del Comitato, sono trattati secondo l'elenco dell'ordine del giorno.

Art. 11

Deliberazioni

1. Il Comitato delibera a maggioranza semplice dei presenti.

2. A parità di voti prevale il voto del Presidente.

3. Tutte le deliberazioni sono assunte con votazione palese, con l'eccezione:
- a) delle deliberazioni concernenti persone e le qualità soggettive delle stesse o la valutazione dell'attività da queste svolta;
 - b) in ogni caso ritenuto opportuno dal Presidente o da tre componenti il Comitato.

4. In caso di votazione con scrutinio segreto, il Presidente designa due componenti con funzioni di scrutatori, i quali sottoscrivono il verbale assieme al Presidente e all'estensore.

5. Ai sensi del comma 2 dell'articolo 12 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 11, copia delle deliberazioni è trasmessa al Presidente del Consiglio regionale, al Presidente della Regione, alla Commissione consiliare competente per materia e, quando occorre, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

6. Sono pubblicate sul sito internet del Comitato e, per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione le deliberazioni aventi efficacia esterna e quelle che il Comitato ritenga rivestano interesse generale.

Art. 12

Verbale delle sedute

1. Il verbale delle sedute del Comitato deve contenere l'indicazione dei presenti, l'ordine del giorno, la durata della riunione, gli elementi essenziali della discussione, le decisioni adottate e le relative motivazioni.

2. Ciascun componente ha la facoltà di chiedere l'inserimento a verbale della motivazione del proprio voto e di brevi dichiarazioni, dandone lettura e consegnandone il testo all'estensore.

3. Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dal funzionario che lo ha redatto.

4. I verbali e gli atti del Comitato restano depositati presso la Segreteria.

Art. 13

Pareri del Comitato

1. Il parere del Comitato su ogni questione attinente alla comunicazione che venga richiesto ai sensi della legge regionale 28 luglio 2008, n. 11, deve essere inserito all'ordine del giorno della prima riunione utile del Comitato o, in caso di urgenza, divenire oggetto di apposita riunione dello stesso. Il Comitato delibera sul testo del parere e lo invia all'organo richiedente.

Art. 14

Attività del Comitato

1. Il Comitato procede periodicamente o a richiesta, nell'ambito delle attribuzioni conferitegli dalla legge regionale 28 luglio 2008, n. 11, a consultazioni, audizioni, studi, ricerche, inchieste. Altresì assume tutte le iniziative che ritiene utili per un migliore svolgimento delle proprie funzioni promuovendo, in proprio o con altri soggetti pubblici e privati, convegni, seminari, incontri, iniziative editoriali; partecipando inoltre a iniziative programmate in Sardegna, in Italia e all'estero.

2. Il Comitato mantiene, inoltre, stabili rapporti con gli enti locali, gli organismi direttivi delle sedi e dei centri di produzione della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e delle emittenti televisive e radiofoniche, le componenti politiche, sociali e culturali della regione, le organizzazioni sindacali, l'Ordine dei giornalisti, l'Associazione della stampa sarda, nonché con ogni altro soggetto pubblico e privato il cui rapporto sia ritenuto utile ai fini del migliore svolgimento delle funzioni del Comitato.

Art. 15

Programmazione dell'attività

1. Entro il 15 settembre di ogni anno il Comitato adotta, sulla base delle competenze derivanti dalla normativa statale, regionale, dell'Autorità e delle richieste pervenute da soggetti pubblici, il programma delle attività per l'anno successivo.

Art. 16

Partecipazione di estranei alle riunioni del Comitato

1. Le riunioni del Comitato, di norma, non sono pubbliche.

2. Il Comitato può invitare, a titolo consultivo, senza successiva partecipazione alla discussione ed alla votazione, funzionari della Regione, rappresentanti di enti ed istituzioni locali, di organizzazioni sindacali, culturali e sociali, funzionari della società concessionaria del servizio pubblico di radiotelevisione e delle emittenti radiofoniche e televisive private.

3. Ha inoltre facoltà di richiedere, su singoli punti all'ordine del giorno, a fini informativi, l'intervento alla seduta di esperti che, parimenti, non possono partecipare alla discussione successiva e assistere al voto.

Art. 17

Consulenze esterne

1. Il Comitato, nell'ambito delle risorse finanziarie a disposizione, può avvalersi della collaborazione di esperti, società specializzate, soggetti pubblici, cui affidare studi, ricerche, inchieste e consulenze su questioni attinenti al perseguimento dei suoi scopi.

TITOLO SECONDO

Mezzi e struttura di assistenza

Art. 18

Sede

1. Il Comitato, per lo svolgimento delle funzioni attribuitegli dalla legge regionale 28 luglio 2008, n. 11, utilizza locali idonei e funzionali alla propria attività presso la sede del Consiglio regionale o altra sede esterna messa a disposizione dal Consiglio regionale.

Art. 19

Struttura di assistenza

1. Il Comitato è assistito nelle sue funzioni dall'ufficio previsto dall'articolo 13 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 11.

TITOLO TERZO

Amministrazione e contabilità del Comitato

Art. 20

Bilancio del Comitato

1. Il bilancio di previsione, le eventuali variazioni ed il conto consuntivo delle entrate e delle spese sono approvati dal Comitato su proposta del Presidente.

Art. 21

Entrate e spese

1. Le entrate e le spese di bilancio sono ripartite in parte ordinaria e parte straordinaria e distinte in capitoli, articoli e lettere.

Art. 22

Fondo di riserva e storni

1. Per provvedere ad eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio, è iscritto nel bilancio di previsione un fondo di riserva.
2. Il prelevamento da tale fondo si effettua mediante storni da ordinarsi su proposta del Presidente, da sottoporsi alla ratifica del Comitato.
3. Lo storno di fondi da un capitolo all'altro si effettua nei modi di cui al comma precedente.

Art. 23

Assunzione degli impegni di spesa

1. Le assunzioni di impegni di spesa fino ad euro 2.500 sono autorizzate dal Presidente o, in sua assenza ed essendovi urgenza di provvedere, dal componente più anziano.
2. Le assunzioni di impegni di spesa superiori ad euro 2.500 sono autorizzate dal Comitato.
3. Con l'approvazione del bilancio è costituito impegno sui relativi stanziamenti per le spese fisse ed obbligatorie. Sono considerate fisse ed obbligatorie, ai fini del presente comma, le spese per le indennità spettanti, per legge, al Presidente ed ai componenti, e per le indennità di trasferta e i rimborsi delle spese per la partecipazione a missioni debitamente autorizzate
4. Alla provvista di materiali e servizi alla quale si debba procedere con ordinazioni occasionali e per importi non superiori ad euro 500 provvede direttamente il funzionario responsabile.

Art. 24

Spese per missioni e per la partecipazione alle sedute

1. Nell'esercizio delle loro funzioni i componenti del Comitato possono recarsi in missione.
2. Le missioni sono autorizzate dal Comitato. In casi eccezionali sono autorizzate dal Presidente e, successivamente, ratificate dal Comitato. Il trattamento di trasferta è quello stabilito per i dirigenti dell'Amministrazione regionale.
3. Per la partecipazione alle sedute, al Presidente e ai componenti che abbiano la residenza e la dimora abituale in un Comune diverso da quello in cui ha sede il Comitato, spetta il

rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, nella misura prevista per i dipendenti regionali.

Art. 25

Ordini di incasso

1. Gli ordini di incasso sono emessi sulla base dei titoli di entrata definitivamente accertati.

Art. 26

Servizio di cassa

1. Per il servizio di cassa il Comitato si avvale dell'istituto tesoriere del Consiglio regionale.

TITOLO QUARTO

Disposizioni finali

Art. 27

Modifiche del Regolamento

1. Ogni modifica del presente Regolamento può essere proposta dal Presidente o da almeno due componenti del Comitato.
2. Per l'approvazione delle modifiche occorre il voto favorevole di due terzi dei componenti.

Art. 28

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore con la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione e nel sito internet del Comitato.

Il Comitato ha approvato il proprio Regolamento interno nella seduta del 4 aprile 2011.

L'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, in data 13 maggio 2011, ha espresso sullo stesso parere favorevole.

La Seconda Commissione Consiliare, competente per materia, in data 8 luglio 2011, ai sensi del 1° comma dell'articolo 11 della L.R.11/2008, ha avanzato alcune osservazioni al Regolamento che sono state recepite dal Comitato con le modifiche al testo approvate nella seduta del 15 luglio 2011.

Il Comitato ha approvato e proposto, nella seduta del 13 marzo 2012, una modifica all'articolo 5 sulla quale la Seconda Commissione Consiliare, competente per materia, in data 3 maggio 2012, ha espresso parere favorevole.

Il Comitato ha approvato e proposto, nella seduta del 10 luglio 2012, una modifica all'articolo 24 sulla quale la Seconda Commissione Consiliare, competente per materia, in data 31 luglio 2012, ha espresso parere favorevole con osservazioni. Le osservazioni sono state recepite dal Comitato nella seduta del 29 agosto 2012